

COMUNE DI AMBLAR-DON

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO DI AMBLAR

**Approvato con deliberazione n. 10 del Consiglio comunale di data 04.04.2017.
modificato all'art. 19 con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 30.11.2022**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Amblar-Don, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici prot. N. 484/40 pos. n. 2270/27 di data 22/04/1940;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.
2. I diritti di uso civico riconosciuti con il decreto originario di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono:
 - legnatico da opera;
 - legnatico da ardere;
 - pascolo;
 - erbatico e stramatico
 - cavar sassi e sabbia.

Art. 4. TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nel Comune di Amblar-Don e avente nello stesso domicilio stabile per almeno sei mesi all'anno, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

3. Per ogni unità abitativa l'esercizio del diritto spetta ad un unico titolare.

Art. 5

RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 6

AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:

- a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267;
- b) numero utenti;
- c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.

Art. 7

RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'amministrazione comunale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo comunale.

2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, il competente organo comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.

2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà

ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti.

3. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

4. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

Art. 10 REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 11 VIOLAZIONE E SANZIONI

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di 1 anno

CAPO II - SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I LEGNATICO DA OPERA

ART. 12 DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o abbattute per:

- la realizzazione o la manutenzione della copertura dell'abitazione principale;
- la realizzazione o la manutenzione di stalle e fienili;

2. Ai fini del comma 1, per manutenzione si intendono gli interventi di sostituzione di elementi costruttivi visibilmente degradati.

Art. 13 MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito.

2. Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito è consentita la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.

SEZIONE II LEGNATICO DA ARDERE

ART. 14 DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere, purché sia dimostrabile l'effettivo utilizzo domestico.

2. E' possibile usufruire gratuitamente delle legna raccogliaticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

3. Limitate quantità di legna provenienti da schianti, ramaglie, o dal taglio dei lotti di legname, potranno essere assegnati con decisione del Custode forestale, secondo il criterio del sorteggio L'importo eventualmente da richiedere per detti quantitativi sarà fissato di volta in volta dalla Giunta Comunale.

4. Quantitativi di legna non configurabili come "sort" potranno essere posti all'asta tramite avviso pubblico. L'asta potrà essere vocale o con presentazione di offerte in busta chiusa. La legna sarà assegnata a colui che avrà indicato il prezzo più vantaggioso per il comune. Potranno partecipare alla gara solo gli aventi diritto così come definiti al precedente art. 2.

Art. 15 MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare pari a mc 4 (quattro).

Art. 16 SORTEGGIO DELLE SORTI

1. Le "sorti" di legna da ardere sono assegnate ai richiedenti mediante sorteggio.

2. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dall'amministrazione competente.

Art. 17 INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI LEGNA

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle "sorti", l'amministrazione competente definisce specifici criteri di priorità e/o di rotazione delle assegnazioni.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

ART. 18
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.

2. Il competente organo comunale, prima della sessione forestale di inizio d'anno, approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di mc. necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell'annata dall'autorità forestale.

Art. 19
DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.

2. E' comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto non in grado di svolgere correttamente le operazioni di taglio **come segue:**

- ✓ **A COLORO I QUALI HANNO COMPIUTO ANNI 65.**
- ✓ **AGLI INABILI.**
- ✓ **ALLE DONNE APPARTENENTI A STATI DI FAMIGLIA COMPOSTE DA SOLE DONNE O CON FIGLI MINORI.**

A tal fine l'Amministrazione provvederà a contribuire, con apposito buono, all'acquisto di parte del fabbisogno di legna da ardere proveniente, prevalentemente, da boschi locali o suoi derivati.

Art. 20
ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.

2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'amministrazione comunale/ frazionale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, i mc di legname utilizzati in maniera difforme saranno detratti dalla eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

SEZIONE IV PASCOLO

ART. 21 DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 22 MISURA DEL DIRITTO

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.

ART. 23 ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.

2. Il competente organo comunale, prima della sessione forestale di inizio di anno, approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 23, comma 1.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.

5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 7.

SEZIONE V STRAMATICO

Art. 24 DOMANDA PER LA RACCOLTA DELLO STRAME

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi comunali/ frazionali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE VI CAVAR SASSI E SABBIA

ART. 25 INDIVIDUAZIONE ZONE

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte del comune di un'area idonea allo scopo nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'autorità forestale.

2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Beni di uso civico
- Art. 3 Diritti di uso civico
- Art. 4 Titolare dei diritti
- Art. 5 Rappresentante del nucleo familiare
- Art. 6 Ampiezza dei diritti
- Art. 7 Richieste per l'esercizio dei diritti
- Art. 8 Contributo per l'esercizio dei diritti
- Art. 9 Atti di disposizione dei beni d'uso civico
- Art. 10 Regime fiscale
- Art. 11 Violazione e sanzioni

CAPO II SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I **LEGNATICO DA OPERA**

- Art. 12 Descrizione del diritto
- Art. 13 Misura del diritto

SEZIONE II **LEGNATICO DA ARDERE**

- Art. 14 Descrizione del diritto
- Art. 15 Misura del diritto
- Art. 16 Sorteggio delle sorti
- Art. 17 Insufficiente disponibilità di legna

SEZIONE III **DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO**

- Art. 18 Esame delle domande
- Art. 19 Disposizioni speciali
- Art. 20 Oneri e divieti

SEZIONE IV **PASCOLO**

- Art. 21 Descrizione del diritto
- Art. 22 Misura del diritto
- Art. 23 Esame delle domande

SEZIONE V **STRAMATICO**

- Art. 24 Domanda per la raccolta dello strame

SEZIONE VI **CAVAR SASSI E SABBIA**

- Art. 25 Individuazione zone
- Art. 26 **Entrata in vigore**